# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

# 582ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## VENERDÌ 10 APRILE 1987

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

### INDICE


**CONGEDI E MISSIONI** ..... *Pag.* 3

**DISEGNI DI LEGGE**

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2298:**

PRESIDENTE ..... 3
CENGARLE *(DC)* ..... 3

**Discussione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi» **(2298)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

**Approvazione di questione sospensiva:**

PRESIDENTE ..... 3 e *passim*
CENGARLE *(DC), relatore* ..... 3
BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... 6, 10
FERRARI-AGGRADI *(DC)* ..... 7
VECCHI *(PCI)* ..... 7
SAPORITO *(DC)* ..... 8
ORCIARI *(PSI)* ..... *Pag.* 8
* VENANZETTI *(PRI)* ..... 9
FIOCCHI *(PLI)* ..... 9
SPANO Roberto *(PSI)* ..... 10

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2296:**

PRESIDENTE ..... 10, 11
FIOCCHI *(PLI)* ..... 10

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria» **(2296)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

FIOCCHI *(PLI), relatore* ..... 11, 15
FELICETTI *(PCI)* ..... 13
MELILLO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ..... 15
GARIBALDI *(PSI)* ..... 18

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2297:**

PRESIDENTE ..... 18
GARIBALDI *(PSI)* ..... 18


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi» **(2297)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

GARIBALDI *(PSI), relatore* ..... *Pag.* 19, 24
TARAMELLI *(PCI)* ..... 20
D'AMELIO *(DC)* ..... 22
SAPORITO *(DC)* ..... 23, 26
CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno* ... 24
VASSALLI *(PSI)* ..... 28

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE ..... 28

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 14 APRILE 1987** ..... *Pag.* 29

*ALLEGATO*

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 30

**INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 30

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

DE CATALDO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bufalini, Conti Persini, Fanti, Fontanari, Gusso, Urbani, Valiani.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2298

CENGARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENGARLE. A nome dell'11ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2298, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Cengarle si intende accolta.

### Discussione del disegno di legge:

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi» (2298)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

### Approvazione di questione sospensiva

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

CENGARLE, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di con-

versione del decreto-legge n. 48, in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di interventi per settori in crisi, reitera nella sostanza il precedente decreto n. 882, che decadde a seguito del rinvio alle Camere della legge di conversione da parte del Presidente della Repubblica, che aveva rilevato l'insufficienza della copertura finanziaria di alcune norme approvate a seguito di emendamenti. Il Governo ha reiterato il decreto, tenendo conto sia degli emendamenti approvati dal Parlamento, sia delle osservazioni del Capo dello Stato; ne è risultato un provvedimento più ampio del precedente che tuttavia si muove nella stessa logica di esso. Infatti, il meccanismo della fiscalizzazione è protratto sino al 30 novembre 1988 ed esso è basato sulla detrazione di una cifra in quota fissa per ogni dipendente e non sulla detrazione percentuale. Pertanto in tal modo si favoriscono le aziende che abbiano un maggior numero di occupati, finalità senza dubbio condivisibile.

Secondo lo schema originario del decreto la fiscalizzazione cambiava nel modo illustrato nella tabella che chiedo sia allegata agli atti.

Occorre però precisare che tra gli emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento, che sono stati in totale ben 46, al testo del provvedimento ora in esame, vi è una differenziazione dell'entità della riduzione, in modo da diversificare il beneficio in considerazione del sesso del personale. In tal modo le riduzioni mensili sono state così previste: 74.000 lire per il personale maschile e 107.000 lire per quello femminile. A tale cifra si devono aggiungere 26.000 lire per i dipendenti dei settori manifatturiero ed estrattivo ed altre 28.000 lire per quelli delle imprese che operano nel Mezzogiorno. Per le imprese commerciali è prevista un'ulteriore detrazione di 28.000 lire per i dipendenti maschi e di 63.000 lire per le femmine. Il beneficio è inoltre attribuito anche agli enti, alle fondazioni ed alle associazioni senza fini di lucro. Quanto al settore agricolo, la riduzione è di 133.000 lire per ogni dipendente, mentre per quelli che operano nel Mezzogiorno è concessa la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 1987. Quanto al riconoscimento dei contributi figurativi, l'articolo 1-*bis* li fissa in almeno 30 giornate per l'anno 1986. Da notare infine che la Camera ha introdotto un ulteriore emendamento all'articolo 1, al fine di sancire l'inapplicabilità del beneficio nel caso in cui i lavoratori siano denunciati con retribuzioni inferiori non solo a quelle corrisposte di fatto, ma anche a quelle previste dai contratti collettivi nazionali o provinciali.

All'articolo 2 la Camera ha introdotto un emendamento al fine di estendere lo sgravio contributivo previsto per il Mezzogiorno alle imprese che istituiscono o trasferiscono unità produttive in quelle zone.

L'articolo 3 concerne la nota questione delle sanzioni per le evasioni previdenziali e contributive. La norma deriva da un emendamento che il Governo aveva presentato al Senato nel corso della prima lettura del provvedimento e da alcuni altri emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati. In base ad essa, chi non provvede al pagamento di quanto dovuto è tenuto a pagare una sanzione civile equivalente al tasso di interesse di differimento di cui alla legge n. 537 del 1981, maggiorato di 5 punti (26 per cento), al solo tasso dell'interesse di differimento (21 per cento) nel caso in cui il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrasti giurisprudenziali o amministrativi, al 50 per cento dei contributi dovuti in caso di evasione connessa all'obbligo di registrazioni o denunce. Nel caso di autodenuncia basterà pagare il tasso di interesse di differimento, mentre in ogni caso la somma massima delle sanzioni non potrà superare il doppio del contributo dovuto. Chi provvede entro il 31 luglio al versamento dei contributi dovuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge dovrà versare una somma aggiuntiva in ogni caso non superiore al 75 per cento dei contributi o premi non pagati. Particolari disposizioni sono dettate in caso di crisi aziendale che ha l'effetto sostanziale di congelare il rapporto

debitorio, facendo insorgere solamente l'obbligo di pagare gli interessi legali sulle somme dovute, mentre il termine per la regolarizzazione è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata nel caso in cui le imprese si trovino in tale situazione.

L'articolo 4 verte in tema di prepensionamenti e stabilisce l'applicabilità sino al 31 dicembre del 1987 dei pensionamenti anticipati per le aziende in crisi. La Camera ha introdotto al testo alcuni emendamenti, al fine di estendere la facoltà in questione anche ai dipendenti delle aziende edili, dell'alluminio, del fibrocemento, dell'amianto e delle imprese armatoriali.

Una norma innovativa è quella del comma 4-*bis* con la quale si consente alle donne dipendenti del settore siderurgico di accedere al prepensionamento purchè abbiano almeno 25 anni di contributi e un'età minima di 47 anni. Un ultimo emendamento all'articolo 4 introdotto dalla Camera prevede che siano posti a carico del bilancio dello Stato i contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta sino al raggiungimento delle normali età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono.

L'articolo 5 mantiene il rinvio al 1° gennaio 1988 dell'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Un emendamento della Camera, al comma 1-*bis*, stabilisce che la retribuzione media giornaliera e quella annua convenzionale poste alla base del calcolo dei contributi siano fissate ogni anno con decreto del Ministro del lavoro, solo se intervenga una variazione delle retribuzioni non inferiore al 5 per cento.

Altre disposizioni dello stesso articolo prevedono estensioni delle norme in materia di cassa integrazione a lavoratori della regione Sardegna e l'aumento dei fondi di dotazione dell'IRI, dell'EFIM e dell'ENI, da destinarsi ad aumento di capitale della GEPI e dell'INSAR. I commi 14 e 16 infine prevedono una nuova definizione degli importi su cui calcolare le indennità economiche di malattia dei lavoratori dello spettacolo e i limiti di reddito relativi al riconoscimento del diritto agli assegni familiari, che vengono elevati, rispetto a quelli fissati nella legge finanziaria per il 1986, moltiplicandoli per 1,67.

Il relatore osserva conclusivamente che la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole sul provvedimento, di cui occorre tener conto, anche se le particolari modalità con le quali tale documento è stato reso inducono ugualmente a porre attenzione alle implicazioni finanziarie del disegno di legge, con particolare riferimento a quelle derivanti dagli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati. In particolare è stato rilevato, anche da parte di organi di stampa, che sarebbe senza copertura finanziaria la norma che pone a carico dello Stato le spese per i prepensionamenti: in realtà la copertura per i prepensionamenti esisteva già, mentre la disposizione in questione tiene conto di una realtà esistente e mira semplicemente a rendere più trasparente il sistema dei trasferimenti agli istituti di previdenza.

Si sottolinea infine che in Commissione è stata rilevata la necessità di tener conto delle direttive comunitarie per quanto riguarda la questione della parità tra uomini e donne in materia di lavoro: occorrerà pertanto valutare se la differenziata misura della fiscalizzazione prevista nell'odierno decreto-legge contravvenga tali precetti, al fine di una sua eventuale futura modifica.

Il relatore auspica in conclusione l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 48, così come trasmesso dalla Camera dei deputati poichè, pur essendo consapevole che ad esso potrebbero venire introdotte migliorie, si rende conto che rispetto a tale esigenza, data anche la particolare situazione politica, e quindi per evitare la decadenza del decreto e dare un assetto stabile alla questione della fiscalizzazione, che è prioritaria, è necessaria un'approvazione immediata. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza il senatore Cengarle, ai sensi dell'articolo 89, secondo comma, del Regolamento, a dare ai resoconti, perchè sia stampata e pubblicata in allegato al suo discorso, la tabella da lui richiamata.

TABELLA ALLEGATA ALL'ESPOSIZIONE DEL SENATORE CENGARLE

| DESTINATARI | 1986 | | 1987 (per ciascun dipendente per 12 mensilità) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Uomini | Donne | Mensile | Giornaliero (: 26) | Orario (: 156) |
| Imprese artigiane non manifatturiere (escluse le edili), aziende idrotermali, imprese distribuzione e noleggio films ed esercizio sale cinematografiche; imprese di progettazione impianti industriali costituite in Spa | 1,60% | 4% | 26.000 | 1.000 | 166,66 |
| Imprese industriali e artigiane del settore manifatturiero ed estrattivo; imprese impiantistiche del settore metalmeccanico; imprese autotrasporto cose per conto terzi; imprese armatoriali, agenzie di stampa | 6,28% | 9,24% | 109.000 | 4.192,3 | 698,7 |
| Se le stesse operano nel Mezzogiorno | + 2,54% | + 2,54% | + 28.000 | + 1.076,9 | + 179,48 |
| Imprese commerciali inquadrate come tali presso l'INPS, ivi comprese: le aziende considerate esportatrici abituali; le imprese alberghiere anche con prestazioni termali; pubblici esercizi; aziende per somministrazione di alimenti e bevande; le agenzie di viaggio; i complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta | 2,28% | 6,30% | 43.000 | 1.653,84 | 275,64 |
| Imprese agricole: | | | | | |
| — ubicate nel Mezzogiorno | Riduzione di due punti dei contributi in malattia | | Riduzione del 60% di tutti i contributi | — | — |
| — ubicate nel Centro-Nord | | | 133.000 | 5.115,38 | 852.564 |

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei proporre all'Assemblea una questione sospensiva.

Signor Presidente, onorevoli senatori, come loro sanno, in sede di Commissione lavoro il Governo, tenendo conto che il precedente provvedimento era stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per mancanza di copertura, ha sollevato una serie di questioni e quindi ritiene opportuno chiedere la sospensiva della discussione e un rinvio dell'approvazione del provvedimento, rinviandone la discussione alla seduta di martedì, in modo tale che si possa fare una ricalibratura, una verifica, per quanto attiene il sistema di copertura del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Governo, come avete udito, propone un rinvio alla seduta di martedì prossimo dell'esame del provvedimento: la proposta configura una questione sospensiva a norma dell'articolo 93 del Regolamento.

Ricordo che nella discussione sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di 10 minuti.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, come presidente della 5ª Commissione permanente, vorrei fare una considerazione pregiudiziale anche ai fini di un ordinato sviluppo dei nostri lavori. Riconosco che il provvedimento è molto complesso e noi siamo tenuti a guardarlo con molta serietà, con molto impegno, con molto riguardo, perchè ci troviamo di fronte ad una presa di posizione della Presidenza della Repubblica che ha già rinviato il provvedimento per mancanza di copertura finanziaria. Devo però fare due osservazioni. In primo luogo, in base a quello che abbiamo esaminato, gli emendamenti del Governo riguardano soprattutto aspetti di merito, anche se ci possono essere degli interrogativi per quanto riguarda la copertura. Ma c'è un altro punto particolare: il Governo nel corso del dibattito alla Commissione bilancio ha avanzato numerose riserve e numerose critiche. Per chiarezza chiedo che il Governo trasformi queste riserve e queste critiche in eventuali emendamenti. Non vorrei che ci trovassimo di fronte ad un Governo che non propone emendamenti, si limita ad avanzare critiche, che una volta verbalizzate e riportate agli atti, possono costituire motivo di sviluppi imprevedibili.

Vorrei quindi pregare il Governo, se ritiene che il provvedimento debba tornare in Commissione bilancio, di formalizzare per intero gli emendamenti che intende proporre con l'intesa che, se non presenterà emendamenti, vengono a cadere le riserve che ha formulato.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari-Aggradi, la Presidenza ne prende atto. Credo che ne prenda atto anche il Governo, il quale peraltro aveva chiesto appunto la sospensiva, ritengo, per addivenire ad una impostazione abbastanza coerente e logica del provvedimento stesso.

VECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, credo che il problema di fondo sia quello di stabilire quale sia la volontà politica del Governo (non tanto quello della copertura finanziaria) cioè se il Governo vuole trasformare il decreto in legge o se invece vuole fare come la volta scorsa. Per quanto ci riguarda, non esistono problemi di copertura finanziaria: esiste soltanto una campagna messa in atto dal Ministro del tesoro e dal suo rappresentante, già recepita dal giornale «Il Sole-24 ore», per denunciare un aumento della spesa pubblica, quindi uno sfondamento del tetto programmato, che non ha nessuna rilevanza concreta in rapporto al decreto all'esame della nostra Assemblea.

Vi sono quattro questioni fondamentali che vengono sollevate. La prima riguarda l'ampliamento della fiscalizzazione. L'ampliamento della fiscalizzazione in questo provvedimento è molto modesto e sta nei limiti dei 7.400 miliardi già stabiliti dalla legge finanziaria. Il secondo problema è quello del prepensionamento, in relazione al quale la questione è quella di averlo esteso all'edilizia, con la conseguenza di essere arrivati a cifre che non hanno alcuna rispondenza reale. Infatti, quando si dice che c'è un mancato introito di 120 miliardi, e parliamo del settore dell'edilizia che beneficia della legge n. 675 e per il quale è già in atto la cassa integrazione, diciamo una grande corbelleria perchè così non è, perchè per la cassa integrazione voi sapete quali sono i contributi che si pagano. Per quanto riguarda poi la spesa dei ratei di pensione anticipata, bisogna considerare che questi lavoratori sono già coperti dalla cassa integrazione e percepiscono di più attualmente, per cui lo Stato sostiene oggi una spesa maggiore di quella di domani.

La terza questione è quella dell'agricoltura: a questo proprosito vi è la legge del 1983 che riguarda il blocco degli elenchi anagrafici e quindi non c'è un aumento di spesa.

La quarta questione, la rendita INAIL, è di responsabilità del Governo perchè il Governo stesso si era impegnato a riportare le rendite INAIL a rivalutazione annuale già con la

legge finanziaria del 1986. Noi abbiamo indicato — e nel provvedimento è previsto — che le rendite INAIL scattano il 1° luglio del 1988 e quindi vi è tutto il tempo per coprirne la spesa con la prossima legge finanziaria, ma contemporaneamente vi è il fatto che dal 1° gennaio il Ministro deve emanare i decreti per l'aumento dei premi assicurativi. Ciò sta a significare che se il Ministro adempie questo obbligo che gli deriva dalla legge, tenendo conto che da parecchi anni i premi non sono stati aumentati, ci sarà un introito per l'INAIL superiore all'esborso sostenuto per aver ristabilito l'annualità delle rendite; perchè l'aumento dei premi parte dal 1° gennaio e quello delle rendite invece da luglio. I problemi dell'INAIL e dei suoi *deficit* non sono certamente questi, ma sono di altra natura: il Governo sa benissimo che essi derivano dalla cassa agricola e che per risolverli occorre un provvedimento diverso.

Pertanto, ripeto, per noi non esistono problemi di copertura ed il Governo deve dire chiaramente se ha la volontà politica di trasformare questo decreto in legge o se invece vuole creare ancora un polverone per avere un pronunciamento autorevole da parte del Presidente della Repubblica, cosa di cui il Governo si assumerà tutte le responsabilità. Se questa non è la volontà del Governo, noi siamo disponibili al rinvio, purchè sia chiarito questo problema, perchè ogni emendamento che verrà proposto martedì prossimo farà decadere il decreto in quanto non esistono più i tempi tecnici per approvarlo. Questa è pertanto la nostra posizione. Se il Governo chiarirà questo punto politico, ci sarà la nostra disponibilità al rinvio, altrimenti siamo dell'avviso di discutere oggi il provvedimento.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, noi abbiamo discusso in Commissione lavoro del problema specifico della copertura finanziaria e, come ha detto il collega Cengarle e come hanno sostenuto gli autorevoli esponenti del mio Gruppo che sono intervenuti, il provvedimento non sembra a noi mancare di copertura finanziaria.

Noi dobbiamo ringraziare il Governo che già in sede di Commissione, prendendo atto di un orientamento prevalente, anche se c'era il parere contrario del presidente della Commissione stessa, non solo non ha presentato emendamenti, ma si è riservato una valutazione per l'Aula al fine di consentire un *iter* accelerato del provvedimento.

Noi non siamo contrari, in questa logica e con questo spirito, ad accedere alla proposta del Governo di rinvio a martedì, ma solo per consentire al Governo un'interpretazione dell'attuale copertura perchè è opinione prevalente, e riteniamo che lo sia anche in quest'Aula, che il disegno di legge — come ha già sostenuto il collega Vecchi — non presenta carenze di copertura tali da rendere necessaria la presentazione di emendamenti o da richiedere un maggiore impegno di risorse finanziarie. Probabilmente si tratterà — io non sono un tecnico — di vedere le partite di giro, di valutare la situazione generale degli enti che sono interessati ed ogni sforzo che il Governo farà di semplificazione e di chiarimento in questo senso sarà da noi apprezzato se servirà ad evitare che il provvedimento possa essere in qualche modo emendato.

Pertanto, il Gruppo della Democrazia cristiana, pur accedendo alla richiesta di un breve rinvio a martedì espressa dal Governo, non può non dichiarare la propensione ad approvare questo provvedimento senza emendamenti per gli stessi motivi di cui ha parlato il relatore questa mattina e di cui già si era parlato presso la Commissione di merito.

ORCIARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

ORCIARI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, anche a noi del Gruppo socialista sembrerebbe che il provvedimento risulti coperto sotto il profilo della spesa, anche se riteniamo che eventuali dissensi potrebbero derivare dai calcoli del Ministero del lavoro e del Ministero del tesoro sulle unità che beneficeranno del provvedi-

mento: per alcuni casi specifici anche a me è successo di dover contraddire quanto sosteneva il rappresentante del Ministero del tesoro, ad esempio per la categoria del fibrocemento, perchè, dai dati che il Ministero del tesoro ci ha fornito, risulta che tale categoria beneficerebbe per il prepensionamento di una riduzione dai 60 ai 50 anni, quando, al contrario, esiste una legge che fa decorrere questo beneficio dai 55 ai 50 anni. Dunque, anche in questo caso vi è un esubero di spesa non dovuto ad un fatto realmente esistente, ma ad una valutazione che va riveduta.

Noi siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento ed il Governo si è dimostrato molto sensibile al provvedimento. Se il rinvio a martedì vuol significare non far decadere il provvedimento, ma migliorarlo sotto il profilo della stesura, potremmo trovarci d'accordo sulla possibilità di rinviarlo, ma se tale rinvio dovesse significare un pericolo per l'approvazione del decreto, chiediamo che questa mattina si concluda l'esame dell'atto che stiamo trattando, in quanto si riferisce a categorie che da tempo attendono la soluzione di queste loro esigenze, con particolare riguardo alla categoria degli invalidi del lavoro.

Noi avremmo incertezze se vi fossero dubbi da parte del Governo sull'approvazione definitiva di questo provvedimento: se vi è però l'assicurazione che non vi sono pericoli per l'ulteriore corso del provvedimento, ci dichiariamo favorevoli a rinviare l'esame fino a martedì, purchè martedì si concluda senza che si corra il pericolo di un nuovo esame della Camera a seguito di modifiche; se invece questo pericolo esiste, chiediamo la continuazione dell'esame oggi stesso.

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VENANZETTI. Signor Presidente, non entro nel merito del provvedimento, ma mi limito all'oggetto della nostra discussione per dichiararmi d'accordo sul rinvio alla prossima settimana, perchè ci troviamo in una strana situazione. Sono stati presentati numerosi emendamenti da parte del Governo; sembra quindi una ben strana situazione quella che ci troviamo dinanzi. È vero che ci troviamo in una situazione politica in cui Parlamento, Governo, confini, rapporti sono tutti elementi di cui non abbiamo completa chiarezza, però per me rimane, dal punto di vista istituzionale e soprattutto dal punto di vista delle responsabilità, il fatto che il Governo chiede, attraverso una serie numerosa di emendamenti, tra i quali alcuni che attengono alla copertura, delle modifiche sostanziali. Inoltre, ci troviamo di fronte ad un provvedimento estremamente delicato dal punto di vista della copertura, perchè ha costituito oggetto di rinvio al Parlamento da parte del Presidente della Repubblica e quindi una particolare attenzione dobbiamo dedicare ai problemi della copertura stessa.

Le dispute circa la sufficienza o meno della copertura sono molto delicate; il rappresentante del Gruppo repubblicano in Commissione bilancio ha votato contro il parere della stessa Commissione; ci potrebbe essere anche un errore da parte del Ministero del tesoro, non lo escludo *a priori*, ma l'esperienza di tanti anni, presidente Ferrari-Aggradi, ci insegna che generalmente, quando si dice che la copertura è assicurata, quasi sempre *a posteriori* ci troviamo a dover constatare che in effetti non solo la copertura non è sufficiente, ma che le spese si dimostrano nettamente superiori a quelle valutate nel corso dell'esame dei singoli provvedimenti.

Perciò, da questo punto di vista, un esame più che attento è necessario e indispensabile. Io mi auguro che da oggi a martedì vi sia la possibilità di trovare la soluzione di questo problema. Anticipo solo che la posizione del Gruppo repubblicano, come accadde in sede di esame del primo provvedimento, non potrebbe essere favorevole ad un provvedimento che lasciasse non solo dubbi, ma quasi certezze di mancata copertura.

FIOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. A nome del Gruppo liberale, signor Presidente, dichiaro di aderire alla

richiesta del Governo per la sospensiva, perchè effettivamente le preoccupazioni sollevate dal rappresentante del Governo sono in parte condivise anche dal nostro Gruppo.

Per queste ragioni una pausa fino a martedì potrà consentire di studiare meglio il contenuto di queste considerazioni, per poter formulare quindi una valutazione più ampia e più precisa dell'intero provvedimento.

SPANO ROBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo, senatore Spano, chiede la parola?

SPANO ROBERTO. Domando di parlare per dissociarmi dalla posizione del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Spano, le ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, quarto comma, del Regolamento, nella discussione sulla questione sospensiva può intervenire non più di un rappresentante per Gruppo. (*Commenti del senatore Spano Roberto*).

Onorevole Borruso, dopo avere ascoltato i pareri dei vari Gruppi, intende aggiungere qualche precisazione?

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei rispondere in modo particolare al senatore Vecchi dicendo che il Governo ha presentato gli emendamenti, così come annunciato in sede di Commissione. (*Commenti del senatore Spano Roberto*). La richiesta del rinvio a martedì 14 aprile è motivata dal fatto che il Governo vuole arrivare ad una conclusione positiva dell'*iter* di questo decreto avendo la possibilità di procedere a consultazioni interne e di fare una verifica per quanto riguarda la struttura di copertura, essendo questo provvedimento molto delicato per le ragioni del rinvio alle Camere, ed essendo un provvedimento complesso per la serie di argomenti che lo stesso prende in considerazione.

Quindi il rinvio chiesto dal Governo vuole significare il tentativo di trovare delle soluzioni tecniche che consentano di arrivare ad una conclusione positiva per quanto riguarda il provvedimento, senza il rischio di una ulteriore reiezione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione sospensiva, avanzata dal Governo, tendente ad ottenere il rinvio della discussione del disegno di legge n. 2298 alla seduta di martedì 14 aprile 1987.

Senatore Spano, a questo punto, se lei vuole, può avvalersi della facoltà concessale dal primo comma dell'articolo 109 del nostro Regolamento che recita: «Ciascun senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene». Pertanto, se lei lo ritiene, può avvalersi di questa norma.

SPANO ROBERTO. Per me è sufficiente, anche se ritengo questa interpretazionne un po' restrittiva. I motivi non li dichiaro, ma mi sembrano chiari, rispetto all'esame del precedente decreto.

PRESIDENTE. Non deve specificare i motivi.

SPANO ROBERTO. Sono a favore della sospensivà richiesta dal Governo perchè ritengo debba essere approfondito il merito e, soprattutto, il profilo della copertura finanziaria. (*Commenti del senatore Vecchi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva avanzata dal Governo.

**È approvata.**

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2296**

FIOCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. A nome della 10ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2296, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante

misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Fiocchi si intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria» (2296)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

FIOCCHI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2296, riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria, viene sottoposto al nostro esame in seconda lettura, essendo già stato approvato dalla Camera dei deputati in data 25 marzo 1987.

Il presente disegno di legge affronta in maniera definitiva ed organica il problema degli enti di gestione fiduciaria regolamentati dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, riguardante il testo unico sull'esercizio delle assicurazioni private.

Se si è giunti all'emanazione di un decreto-legge, i cui requisiti di necessità ed urgenza hanno trovato puntuale riscontro nella delibera dell'Aula del 7 aprile scorso: ciò deriva dal fatto che diventava indilazionabile l'esigenza di affrontare in termini definitivi i problemi connessi con l'esistenza di tali enti al fine di meglio tutelare i risparmiatori.

Sull'attività e sulle caratteristiche di tali enti si può ricavare un'ampia panoramica dalla lettura degli atti relativi all'indagine conoscitiva effettuata nella passata legislatura dalla 6ª Commissione del Senato sui fondi comuni immobiliari, nel corso della quale c'è stata l'audizione del dottor Li Causi, presidente dell'Assengest.

Se si vuole esaminare il problema sotto il profilo storico, si può osservare che l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959 riprende la disciplina dell'articolo 6 del regio decreto-legge 6 ottobre 1933, n. 1598, riguardante gli enti di assicurazione e capitalizzazione, con il quale si era voluto fin da allora regolamentare alcune forme di intermediazione finanziaria che si andavano manifestando sul mercato dei capitali.

In virtù dell'introduzione delle disposizioni dell'articolo 45 furono costituiti 4 enti di gestione di cui 3 operativi e precisamente la COFID, la RIGIN, la FIDENTE; la quarta, la FAGMI non risulta abbia mai operato.

Si segnala inoltre che sono state presentate dal 1979 al 1983 una decina di domande da parte di altrettante società per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività: tali domande sono tuttora in fase di istruttoria.

I sopraccitati enti, poco attivi fino agli anni '70, si sono sviluppati successivamente quali nuovi strumenti per l'attività finanziaria non bancaria, ma nella loro espansione hanno svolto l'attività in modo difforme rispetto a quello previsto dalla normativa.

Occorre — a mio giudizio — soffermarsi sul testo del sopraccitato articolo 45 per capire come gli enti sorti in virtù di tale disposto si siano man mano allontanati sia dallo spirito che dall'applicazione letteraria delle disposizioni in esso contenute, annullando le finalità per cui l'articolo era stato introdotto: i provvedimenti presi dal competente organo di controllo ISVAP ne sono il puntuale riscontro.

Mentre ai sensi del comma 1 del succitato articolo 45 tali enti possono corrispondere utili sulla gestione, in base al comma 3, invece, possono corrispondere interessi previa autorizzazione ed in tal caso sono sogget-

ti alle disposizioni del testo unico del regolamento che disciplinano le imprese e gli enti di capitalizzazione.

Come si può rilevare poi dalla lettura del rapporto annuale 1985 dell'ISVAP, non è consentito il contemporaneo esercizio delle anzidette attività.

Ciò premesso, l'organo di controllo, con nota del 17 maggio 1985, invitava i suddetti enti a costituire la riserva matematica nei propri bilanci, essendo stata svolta soltanto una delle attività contemplate dalla legge e cioè quella di corrispondere ai fiducianti solamente interessi.

Avverso tale disposizione i suddetti enti proponevano ricorso al TAR del Lazio, che veniva dallo stesso respinto. Ulteriori contestazioni venivano mosse dall'ISVAP agli enti di gestione sopraccitati per non avere ottemperato alle disposizioni di legge.

Si è posta quindi la necessità, soprattutto nell'interesse dei risparmiatori fiducianti, di assumere provvedimenti definitivi, tenuto conto della valutazione globale della raccolta di fondi (valutata tra i 400 e i 500 miliardi) e dei nuovi strumenti finanziari che nel frattempo venivano offerti agli operatori economici, strumenti mutuati da analoghe iniziative che si erano andate consolidando all'estero.

Il disegno di legge di conversione risolve dunque in maniera drastica le problematiche connesse con l'applicazione dell'articolo 45 prevedendo la soppressione dello stesso.

Si è voluto però affrontare l'argomento non in maniera traumatica dando agli operatori la possibilità di convertire la propria attività in altre forme previste dalla legge e nel contempo sono state fissate le scadenze per il graduale passaggio.

Esaminando l'articolato occorre sottolineare che gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento precisano in maniera più marcata e puntuale i tempi e le modalità dell'eventuale trasformazione degli enti di gestione, nel caso che intendano continuare la propria attività.

In particolare, l'articolo 1 abroga l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959; l'articolo 2 riguarda gli enti di gestione non svolgenti all'entrata in vigore del presente decreto operazioni per conto dei fiducianti; detti enti sono obbligati a modificare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto il proprio oggetto sociale o procedere al loro scioglimento; l'articolo 3 si riferisce agli enti in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge e stabilisce l'obbligo della costituzione della riserva matematica a favore dei fiducianti.

In particolare, il secondo comma è stato modificato inserendo l'obbligo della trasformazione in S.p.A. entro il termine di due anni, in caso contrario si procederà alla liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 2-*bis* specifica l'obbligo di sottoporre la modifica dell'atto costitutivo allo stesso ente che rilascia l'autorizzazione od effettua il controllo della nuova attività; il comma 2-*ter* precisa che per le operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge le stesse possono continuare fino alla scadenza.

È stato inoltre aggiunto l'articolo 3-*bis*, che pone in liquidazione coatta amministrativa la società e gli enti privi di autorizzazione, ai sensi della legge del 23 novembre 1939, n. 1966, che riguarda le società fiduciarie. In ordine a questo articolo, ritengo doveroso richiamare l'osservazione del parere favorevole della 6ª Commissione, con cui si invitava ad identificare meglio i soggetti ai quali si intende riferire il presente articolo.

È convinzione del relatore che i soggetti sanzionati dal disposto della prima parte dell'articolo 3-*bis* sono da intendersi quelle società ed enti che hanno ad oggetto sociale lo svolgimento di attività fiduciaria e che non hanno conseguito l'autorizzazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Pertanto, dall'ambito di applicabilità di tale norma devono ovviamente escludersi le aziende e gli istituti di credito che svolgono talune attività riconducibili a quelle fiduciarie e ciò anche in quanto dette attività sono già assoggettate a precisi e stringenti controlli da parte dell'organo di vigilanza.

L'articolo 4, al comma 1-*bis*, richiama il disposto degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 5 febbraio 1986, n. 233, riguardante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e

le disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria in materia di società controllate a direzione unica e finanziate.

È stato aggiunto poi l'articolo 4-*bis* che modifica il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge con la legge 1° agosto 1986, n. 430, che ha lo scopo di inserire anche le società disciplinate dall'articolo 2 dello stesso decreto-legge.

In conclusione, la 10ª Commissione si è espressa in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge secondo il testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, in quanto certamente rappresenta un contributo per una maggiore chiarezza al vasto ed articolato settore dell'intermediazione finanziaria, settore che è oggetto di particolare attenzione non solo da parte del Governo, ma anche della 6ª Commissione che sta per concludere un'indagine conoscitiva sull'argomento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Felicetti. Ne ha facoltà.

FELICETTI. Signor Presidente, vorrei confermare l'orientamento del Gruppo comunista già espresso in Commissione, favorevole all'approvazione del provvedimento, così come risulta emendato, anche con il contributo attento dei deputati del Partito comunista e della Sinistra indipendente, nell'altro ramo del Parlamento.

L'urgenza di intervenire nella regolamentazione dell'attività finanziaria non bancaria è stata più volte da noi sottolineata anche in questa Aula in occasione della discussione della legge del 1986 recante norme sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione. In quella circostanza, ed anche attraverso interpellanze rimaste purtroppo senza risposta, avevamo affermato la necessità di norme di tutela rigorosa del pubblico risparmio, in una situazione che si caratterizza per il diffondersi di forme innovative dell'attività finanziaria, che non possono più considerarsi marginali rispetto alla raccolta complessiva e alle propensioni del risparmio. Si calcola che, attraverso l'attività della intermediazione finanziaria non bancaria, si controllano flussi dell'ordine di 100.000 miliardi.

Purtroppo le incertezze che hanno segnato le attività del Governo in questo campo — su questo punto mi differenzierei dal giudizio del senatore relatore, con il quale tuttavia concordo nelle linee di massima — si sono manifestate in modo preoccupante. Di regolamentazione dell'attività degli intermediari si continua a parlare senza che emerga la volontà di procedere a scelte adeguate. Ma, al di là di queste considerazioni generali, occorre dire che, relativamente al segmento delle attività finanziarie di cui ci occupiamo con questo provvedimento, l'esigenza di un intervento ha veramente, senatore Fiocchi, data antica.

In questo ramo del Parlamento — lei lo ha ricordato — l'attenzione al fenomeno degli enti di gestione fiduciaria risale al 1982. Lei lo ha ricordato, ma ha omesso di citare la data a cui si riferisce l'intervento di questo ramo del Parlamento, quando, attraverso la 6ª Commissione, si impegnò nell'indagine conoscitiva sui fondi comuni di investimento immobiliari e sui certificati immobiliari. Nella seduta del 9 giugno 1982 vennero espresse riserve e preoccupazioni, in ragione della situazione inquietante che si era determinata in relazione all'applicazione dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1959, n. 449, testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, la cui gestione, pur in presenza di decine di richieste di autorizzazioni, solo a un gruppo che controlla quattro enti, di cui solo tre in esercizio, aveva consentito di operare.

Si era evidentemente in presenza di un gruppo assai forte che era riuscito a creare barriere insuperabili all'ingresso di concorrenti e che è riuscito ad evitare interventi regolatori dal 1982 ad oggi. Eppure, occasioni di intervento dopo il 1982 erano state fornite da un'autorità pubblica e precisamente dall'ISVAP, che forse in modo autonomo, forse facendo proprie le preoccupazioni del Senato, già con la relazione sulla propria attività svolta nel 1983 segnalava la rilevan-

za del fenomeno e l'esigenza di un'iniziativa che consentisse di superare la mancanza della necessaria attenzione, così è detto nel rapporto dell'ISVAP, al problema da parte degli uffici del Ministero dell'industria, commercio e artigianato. L'ISVAP in quella relazione, su cui tornava con responsabile insistenza nel 1984 e nel 1985, sottolineava l'operatività di soli tre enti con fondi di investimento in circolazione allora di 318 miliardi, che sono successivamente lievitati fino a superare la cifra rilevante di 500 miliardi oggi. Inoltre l'ISVAP sosteneva l'applicabilità anche agli enti di gestione fiduciaria della norma prevista per le imprese di capitalizzazione relativa alla costituzione della riserva matematica, dando copertura alla riserva stessa con attività patrimoniali del tipo previsto dalle norme del testo unico. La questione, onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, ha finalmente trovato il suo epilogo quando il 17 maggio 1985 l'ISVAP ha ingiunto ai tre enti la costituzione della riserva matematica e quando il TAR del Lazio ha respinto il ricorso degli enti, legittimando così l'interpretazione delle istituzioni di controllo. Ma in verità l'ISVAP, seppure proponeva come ineludibile la questione della riserva matematica, in sostanza affermava la contrarietà alla legge delle attività effettivamente svolte dagli enti di gestione fiduciaria. Di qui alla decisione di cancellare dal mercato del risparmio enti operanti illegalmente e regolati da un relitto legislativo ingovernabile, il passo non poteva che essere breve.

Sono quindi d'accordo con la logica del provvedimento e sulla strada scelta per evitare soluzioni traumatiche che potrebbero determinare riflessi gravi sui risparmiatori, per la cui tutela tuttavia l'articolo 3 del provvedimento prevede tempi e modalità di determinazione delle garanzie e di cessazione, diciamo così, morbida delle attività. Su alcune parti del provvedimento sono state sollevate riserve; non neghiamo che alcuni elementi di perplessità sussistano, ma la situazione politica ci induce a ritenere non affidabile ad un corso incerto della nostra attività legislativa la ricerca di soluzioni migliori.

Sufficientemente tranquilli, dunque, andiamo all'approvazione del provvedimento non senza segnalare con forza che le inosservanze della legge e le disattenzioni ministeriali sono da imputare alla confusione che si è creata per non aver delegato il controllo su tutto il settore delle attività finanziarie all'unico Ministero che ha strumenti e competenze per regolare l'attività e cioè il Ministero del tesoro. Indulgere a commistioni nelle competenze ha determinato errori gravi, inadempienze e disservizi che hanno provocato danni irreparabili a migliaia di risparmiatori per decine e centinaia di miliardi di perdite. Non mi riferisco agli enti di gestione fiduciaria, signor Presidente, per i quali mi auguro proprio che l'intervento su cui stiamo assumendo decisioni risulti tempestivo. Mi riferisco all'altro ramo dell'intermediazione finanziaria non bancaria, regolato sempre dal Ministero dell'industria, e cioè alle società fiduciarie e di revisione; mi riferisco ai casi Sgarlata e Cultrera per due ordini di ragioni. In primo luogo per rilevare come non abbia avuto corso, di fatto, la nostra proposta di un'indagine di questo ramo del Parlamento per accertare la regolarità e la correttezza dei comportamenti del Ministero, ricostruiti in modo davvero emblematico ed inquietante dalla stampa. E per aggiungere, a questo riguardo, che l'eventuale scioglimento anticipato del Parlamento, anzi l'ormai certo scioglimento anticipato del Parlamento, non deve far illudere nessuno circa il nostro proposito di fare chiarezza in questo campo. Ed in secondo luogo per sollecitare la massima attenzione del Governo sull'andamento della liquidazione coatta dei gruppi in esecuzione della legge del 1986, «a tutela dei diritti del grande numero di famiglie coinvolte evitando soluzioni a loro danno, come la possibile svendita a terzi dei beni amministrati fiduciariamente, già ventilata da indiscrezioni giornalistiche».

Attenzione, dunque, in particolare alle vicende descritte; in generale ai processi in atto. È importante che il risparmio affluisca sui circuiti finanziari che vanno innovandosi, ma è altrettanto importante che il risparmio sia adeguatamente tutelato, che l'offerta delle occasioni di risparmio sia attendibile per

evitare che circoli, onorevole Sottosegretario, come avviene nel ramo vita delle attività assicurative, qualche volta in modo malizioso ed ingannevole. Ma soprattutto è importante e decisivo sapere come saranno utilizzate le risorse che continueranno ad affluire sul mercato del risparmio. Secondo una previsione dell'IMI, nei prossimi sette anni il risparmio nel nostro paese dovrebbe superare la cifra di due milioni di miliardi. La domanda è: questi enormi flussi di risorse incentiveranno l'economia di carta o quegli investimenti che sono indispensabili per sostenere la crescita e lo sviluppo? La nostra risposta è stata data con chiarezza a questa domanda. Il Governo invece con la sua politica non ha voluto e saputo dare risposte.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FIOCCHI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente anche per ringraziare il senatore Felicetti per il suo intervento con il quale ha voluto puntualizzare alcuni aspetti di questo decreto-legge. Per quanto riguarda la problematica generale relativa al risparmio, certamente — come ho già detto nella mia relazione — il problema dell'intermediazione finanziaria è oggetto di esame presso la 6ª Commissione. Penso che proprio da questa indagine conoscitiva, che è in via di conclusione, potranno ricavarsi degli utili elementi e dei dati validi per avere non solo una panoramica completa, ma anche per formulare delle proposte di carattere legislativo onde avere una regolamentazione completa e totale del settore.

Chiedo scusa al collega Felicetti per aver omesso la data quando ho citato l'audizione, ma l'avevo detto in sede di Commissione e l'avevo poi dimenticata nella stesura dell'intervento destinato all'Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, molto brevemente perchè il relatore Fiocchi ha illustrato esaurientemente la delicatezza della materia, l'urgenza e la necessità di intervenire che fra l'altro ha giustificato, non trovando obiezioni in Parlamento, l'uso dello strumento del decreto-legge.

Certamente ci troviamo in una situazione in cui urge individuare nuovi strumenti di intermediazione finanziaria, bancaria e non bancaria, che siano adeguati alle esigenze dello sviluppo raggiunto dalla nostra economia. È proprio la mancanza di questi strumenti che spiega l'utilizzazione della legge n. 449 del 1959, per dar vita e per attivare questi enti di gestione fiduciaria, la cui attività è entrata nel mirino degli organi di vigilanza. L'attenzione del Ministero dell'industria non è mai mancata e c'è stata la tempestività di tale Ministero nel raccogliere quanto emergeva sia dalle relazioni dell'ISVAP, sia dal dibattito in corso nel paese; vi è stata una convergenza di dottrina e di giurisprudenza nell'invocare la cessazione dell'attività degli enti di gestione fiduciaria, in base alla legge n. 449, e realizzare interventi normativi atti a creare strumenti tali da tranquillizzare i risparmiatori e dare loro opportune garanzie.

Questo decreto, che assicura una estinzione non traumatica degli enti in attività, certamente non chiude un capitolo, ma credo apra una nuova fase nella quale il Governo farà la sua parte. Analogo, però, deve essere l'impegno del Parlamento. Il relatore Fiocchi si attende giustamente molto dall'indagine in corso presso la 6ª Commissione; il Governo darà il suo contributo affinchè una nuova normativa, più idonea alle ambizioni e alle aspettative di una economia come quella italiana, possa consentire di avere anche nel nostro paese strumenti in grado di soddisfare le esigenze dei risparmiatori e di avvicinare il risparmio alle iniziative economiche produttive.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di

gestione fiduciaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 3:*

*al comma 2, sono soppresse le parole:* «o nel più lungo termine corrispondente alla scadenza delle operazioni che siano in corso alla data predetta,»; *e dopo la parola:* «debbono» *sono aggiunte le seguenti:* «assumere la forma di società per azioni e»;

*dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

«2-*bis*. Ove, in conseguenza della modificazione dell'oggetto sociale di cui al comma 2, l'ente debba esercitare attività il cui inizio o il cui esercizio sia soggetto ad autorizzazione o ad altro tipo di controllo, alla stessa autorizzazione o allo stesso tipo di controllo è soggetta la modificazione dell'atto costitutivo. In difetto, si applica la disposizione di cui alla parte seconda del comma 2.

2-*ter*. Le operazioni iniziate, in conformità della legge e degli statuti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad avere esecuzione fino alla loro originaria scadenza».

*Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:*

«ART. 3-*bis*. 1. Le società e gli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono attività propria di società fiduciaria sono posti, previa contestazione degli addebiti, in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la liquidazione coatta amministrativa è altresì disposta, con esclusione del fallimento, nel caso in cui venga dichiarato lo stato di insolvenza delle società ed enti predetti dalla autorità giudiziaria competente. Si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole:* «può nominare» *sono sostituite dalla seguente:* «nomina»;

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430».

*Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:*

«ART. 4-*bis*. 1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, è sostituito dal seguente:

"1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento alle quali siano già assoggettate le società di cui agli articoli 1 e 2 sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria;"».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è abrogato.

ARTICOLO 2.

1. Gli enti che hanno per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, autorizzati ai sensi dell'articolo 45 del testo unico citato all'articolo 1, che non svolgono alla data di entrata in vigore del presente decreto operazioni per conto dei fiducianti, devono entro sei mesi modificare l'oggetto sociale ovvero deliberare il proprio scioglimento; in

difetto, sono posti in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori; con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza.

ARTICOLO 3.

1. Gli enti che hanno per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, autorizzati ai sensi dell'articolo 45 del testo unico citato all'articolo 1, che svolgono alla data dell'entrata in vigore del presente decreto operazioni per conto dei fiducianti, devono vincolare in favore dei fiducianti stessi, per ammontare corrispondente alla riserva matematica, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni o i diritti che abbiano in patrimonio, nei tempi e secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. Gli enti di cui al comma 1, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, debbono assumere la forma di società per azioni e modificare l'oggetto sociale ovvero deliberare il proprio scioglimento; in difetto, sono posti in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori; con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza.

2-*bis*. Ove, in conseguenza della modificazione dell'oggetto sociale di cui al comma 2, l'ente debba esercitare attività il cui inizio o il cui esercizio sia soggetto ad autorizzazione o ad altro tipo di controllo, alla stessa autorizzazione o allo stesso tipo di controllo è soggetta la modificazione dell'atto costitutivo. In difetto, si applica la disposizione di cui alla parte seconda del comma 2.

2-*ter*. Le operazioni iniziate, in conformità della legge e degli statuti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad avere esecuzione fino alla loro originaria scadenza.

3. Gli enti predetti possono eccezionalmente compiere nuove operazioni, la cui durata comunque non può eccedere i termini di cui al comma 2, esclusivamente per obiettive esigenze di equilibrio della gestione, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP. Si applica anche in tal caso la disposizione di cui al comma 1, fermi restando le autorizzazioni e gli adempimenti previsti da altre disposizioni di legge.

ARTICOLO. 3-*bis*

1. — Le società e gli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono attività propria di società fiduciaria sono posti, previa contestazione degli addebiti, in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la liquidazione coatta amministrativa è altresì disposta, con esclusione del fallimento, nel caso in cui venga dichiarato lo stato di insolvenza delle società ed enti predetti dalla autorità giudiziaria competente. Si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430.

ARTICOLO 4.

1. Nell'esercizio della vigilanza sugli enti di cui agli articoli 2 e 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, nomina un commissario con il compito di verificare l'osservanza da parte degli enti stessi delle norme di legge e delle prescrizioni amministrative, nonchè di controllare la regolarità della loro gestione, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico dell'ente.

1-*bis*. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430.

ARTICOLO 4-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, è sostituito dal seguente:

«1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento alle quali siano già assoggettate le società di cui agli articoli 1 e 2 sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria».

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, devo dire di essere assolutamente estraneo alla problematica finanziaria e, tuttavia, sono stato incaricato dal mio Gruppo di esprimere il voto favorevole al disegno di legge di conversione di questo decreto-legge. Nonostante la mia estraneità, o meglio la mia incompetenza, ho compreso ugualmente, alla luce di clamorose, negative vicende finanziarie di cui i giornali nei mesi addietro si sono occupati, la rilevanza politico-sociale del provvedimento. Quindi, la mia non è una approvazione automatica, meccanica, è una adesione convinta e convintamente interpreto l'incarico del mio Gruppo di esprimere voto favorevole. Ho capito che con questo provvedimento si rimedia ad una situazione di pericolo per i piccoli risparmiatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2297**

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI, *relatore*. A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2297, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Garibaldi si intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi» (2297)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta

provvisorio di prevenzione incendi», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, approvato con modifiche ed integrazioni dall'altro ramo del Parlamento, è stato dettato dalla constatata pratica impossibilità, da un lato, per difficoltà oggettive da parte di enti e privati nel predisporre le prescritte documentazioni e, dall'altro, per la molteplicità dei compiti assegnati ai comandi provinciali dei vigili del fuoco ed alla loro inadeguatezza di organico e di attrezzatura, di attivarsi nei tempi stabiliti, ancorchè più volte aggiornati dalla legge n. 818 del 1984, relativa al rilascio dei nulla osta provvisori per le attività soggette ai controlli di prevenzione di incendi.

Questo decreto-legge propone la proroga del termine di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 46, al 31 dicembre 1987.

## Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* GARIBALDI, *relatore*). Questo termine era finalizzato al completamento delle istanze di nulla osta provvisori con la documentazione richiesta dal decreto ministeriale 8 marzo 1985, che detta direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi. Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1988 scatta il termine di 180 giorni nel quale i vigili del fuoco potranno rilasciare il nulla osta provvisorio.

Contemporaneamente il decreto porta al 30 giugno 1991 la validità dei nulla osta provvisori rilasciati entro il 30 giugno 1988 per le attività alberghiere.

Come è noto, la loro valenza *ex lege* n. 818 si esauriva con il 7 dicembre 1986, data di entrata in vigore della stessa legge n. 818. Con l'articolo 4 del decreto ci si fa carico della peculiare realtà costituita dagli edifici di interesse storico ed artistico, puntualizzando, contrariamente alla approssimativa e generica formula di cui all'articolo 3 della più volte citata legge n. 818, che il nulla osta provvisorio di prevenzione è rilasciato previo accertamento della rispondenza alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione, dettate dal decreto ministeriale 8 marzo 1985, con riguardo alle norme in materia di tutela del patrimonio culturale.

Molto opportunamente il decreto prevede altresì disposizioni ministeriali da emanare al riguardo entro il 31 dicembre 1987, di intesa tra il Ministro dell'interno ed il Ministro per i beni culturali. Queste disposizioni, oltre a riguardare gli edifici di interesse storico ed artistico, debbono considerare anche quelle strutture destinate a musei, biblioteche, archivi, collezioni, manifestazioni culturali eccetera.

Con l'articolo 5 il decreto dirime il contenzioso, per la verità soltanto burocratico, tra enti locali ed istituzioni scolastiche riguardante le competenze in materia di prevenzione incendi e le relative incombenze di adeguamento. Il decreto assegna questo onere agli enti locali medesimi e nel contempo espressamente esonera il personale direttivo delle istituzioni scolastiche da ogni incombenza e responsabilità al riguardo.

L'altro ramo del Parlamento, molto opportunamente, ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni. In particolare tali modifiche ed integrazioni fanno carico al Ministro dell'interno di relazionare annualmente in Parlamento sull'attuazione delle leggi in materia di prevenzione incendi: ad esempio, sul numero delle domande presentate, sui nulla osta provvisori rilasciati, sulle inadempienze eventuali eccetera. Si consente contemporaneamente l'integrazione delle richieste già presentate ed eventualmente incomplete. Infine, e a mio giudizio è molto importante, ed è importante anche a giudizio della Commissione, si autorizza la Cassa depositi e prestiti

a concedere mutui aggiuntivi per il 1987 ed il 1988 agli enti locali, mutui da utilizzare, il cui valore economico deve essere destinato all'adeguamento alle disposizioni anticendi degli edifici in uso alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche.

Si tratta di somme probabilmente insufficienti; potremo tuttavia avere una chiara visione delle effettive esigenze allorchè avremo letto la prima relazione del Ministro a cui ho fatto cenno.

Concludo, anche a nome della Commissione, esortando l'Assemblea ad accettare il decreto così come è giunto dalla Camera, perchè è indilazionabile preordinare una legalità, quantomeno formale, ad evitare diversità di trattamento in sede giurisdizionale eventuale; ad accettarlo, anche se è ipotizzabile l'esigenza di una proroga ulteriore, anche se la normativa in atto meriterebbe — quantomeno in alcuni settori, e mi riferisco in modo particolare a quello agricolo, per dati storico-culturali impropriamente valutati in alcune disposizioni del decreto ministeriale dell'8 marzo 1985 — al riguardo una riconsiderazione più aderente alla realtà, anche se è illusorio pensare che i comandi dei vigili del fuoco possano far fronte compiutamente all'entità del servizio e della domanda con le attuali incombenze istituzionali, dimensioni di organico e livello di attrezzature tecnico-strumentali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Taramelli. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, già nel corso dell'esame circa i presupposti di costituzionalità, noi abbiamo svolto alcune considerazioni su questo decreto e, da quelle considerazioni, avrebbe voluto la logica che una serie di emendamenti migliorasse il testo di questo decreto. Ma, come ormai succede da un po' di tempo a questa parte, i decreti ci arrivano all'ultimo minuto; i tempi di esame si riducono, non a minuti, ma quasi, perchè nell'attività intensa di questi giorni alla Commissione è possibile riservare soltanto un'ora di tempo, che non ha consentito certamente un adeguato approfondimento e, ancora di più, anche se si sarebbe potuto affrontare in modo più approfondito l'esame, ci troviamo sempre, come si suol dire, con «l'acqua alla gola», perchè, se ci fosse una modifica del decreto, ci sarebbe il pericolo di una sua decadenza perchè dovrebbe ritornare nell'altra Camera.

Quindi noi avevamo espresso parere negativo sui presupposti, perchè eravamo critici anche sul merito; manteniamo questa nostra critica, anche se alla fine il nostro voto sarà positivo perchè, anche se modesto, la Camera ha apportato qualche miglioramento a questo decreto.

Ora, conviene riflettere un attimo, questa mattina se, con questo decreto, si dà soluzione definitiva al problema dei nulla osta, seppure provvisori, per le misure antincendio.

Il relatore, credo con molto realismo, ha già fatto intravedere che questa proroga sicuramente non sarà l'ultima, e credo che abbia ragione. Allora c'è da porsi delle domande. Questa è già la terza proroga su una legge; una proroga si motiva sempre quando, per qualche mese, per qualche tempo, non si è riusciti a provvedere, e che quindi occorre un attimo di tempo per far completare delle procedure. Ma quando su una legge si attuano tre proroghe — e, ragionevolmente, è presumibile che altre proroghe si imporranno — credo che la domanda che occorre porsi è quella di come la legge madre è stata fatta; occorre interrogarsi circa la fattibilità delle leggi.

Ricordo che quando esaminammo quella legge manifestammo non soltanto noi dubbi circa la fattibilità, la congruità dei termini lì previsti. Voglio ricordare che eravamo alla fine del 1984 e si prevedevano di fatto 180 giorni per ottenere il nulla osta provvisorio: 60 giorni agli interessati per presentare la documentazione, 120 giorni ai vigili del fuoco per concedere il nulla osta. Da allora, compresa questa, si sono succedute tre proroghe.

Non si tratta di una legge qualsiasi, anche se per tutte le leggi bisogna — a mio avviso — tenere presente la loro fattibilità: si tratta di una legge che tende a tutelare l'incolumi-

tà pubblica. Dopo gravi tragedie — da Todi, come ricordavo l'altro giorno, ad altre ancora — si cerca di porre rimedio a queste situazioni.

Ma qui sono passati ormai tre anni e si continua a prorogare senza sapere sia per quanto tempo si proroga, sia la quantità di soggetti ancora interessati a questa proroga, perchè, anche in questa relazione, si dice soltanto che ci sono state numerose sollecitazioni per prorogare i termini, ma non si sa quanti sono i soggetti tenuti a presentare le relative domande, quanti hanno presentato la domanda e quanti quindi restano ancora inadempienti. Non si sa nulla, non si dice nulla. Giustamente la Camera dei deputati con un emendamento ha stabilito l'obbligo per il Ministero a riferire, almeno una volta all'anno, sullo stato della sicurezza degli immobili dove i cittadini convengono normalmente (le scuole, i luoghi pubblici o aperti al pubblico).

Se non si sa nulla di tutto questo, la semplice proroga può risolvere questo problema che — insisto — riguarda la tutela della salute dei cittadini, o era meglio — era questo il mio desiderio, ma poi non si è potuto realizzare — un approfondimento per verificare se le procedure previste (le procedure e non i termini) sono congrue, se la struttura che deve dare delle risposte è adeguata? La legge n. 818 aveva in parte affrontato la questione, perchè non era nel testo originario, ma si è poi incluso un potenziamento della struttura dei vigili del fuoco; occorre però ancora un ulteriore potenziamento sempre per quello stesso fine, perchè ci sono di mezzo i cittadini.

Oppure c'è qualcosa che non funziona, che va individuato, a cui quindi occorre porre rimedio?

La normativa della legge n. 818 prevedeva delle penalità molto pesanti per gli inadempienti, perfino il carcere e quindi doveva essere in quanto tale una normativa che doveva stimolare tutti gli interessati a produrre nei tempi indicati dalla legge le necessarie documentazioni. Probabilmente allora non si valutò attentamente questo aspetto, ma anche oggi questo viene trascurato. Non si tratta tanto di produrre delle carte, perchè se si trattasse soltanto di questo, forse i tempi potrebbero risultare anche congrui; per ottenere un nulla osta provvisorio, occorre presentare sì le carte, ma già con tutte le misure antincendio adeguate alla normativa.

È quindi necessario adeguare gli impianti e, per tale adeguamento, occorre che dispongano di risorse ovviamente sia i privati interessati che, in particolare, per le maggiori difficoltà incontrate — non dico che i privati non abbiano difficoltà ad adeguare i loro impianti — la pubblica amministrazione, per la quale è sempre difficile far quadrare i conti.

Quindi, se uno degli elementi da considerare, almeno per quanto riguarda il pubblico — perchè dobbiamo in primo luogo preoccuparci che la pubblica amministrazione si adegui a tali misure ritenute indispensabili — è quello che ho cercato di richiamare, cioè l'adeguamento degli impianti, delle strutture per garantire l'incolumità pubblica, allora bisogna domandarsi, se la questione è quella del finanziamento, come vi si è fatto fronte.

Si pensava — ed è questo appunto uno dei difetti per quanto riguarda la possibilità di attuazione di questo provvedimento — che mancavano e mancano quegli elementi indispensabili che sono le risorse per poter attrezzare adeguatamente tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico per evitare possibili altri fatti o addirittura disastri, come è già avvenuto.

Invece, qui vi è una norma, secondo me, anche abbastanza pericolosa, cioè quella riguardante i beni culturali, il patrimonio artistico. Infatti, invece di ottemperare a quanto previsto nella legge originaria, in questo caso, ci troviamo addirittura di fronte ad una norma che stabilisce che di qui al 31 dicembre 1987 i Ministeri dell'interno e dei beni culturali dovranno definire le norme circa il modo di affrontare il problema e quindi di adeguare gli impianti antincendio. Pertanto, è prevista non una sola proroga, ma una duplice proroga per quanto riguarda i beni patrimoniali culturali, cioè quelli per cui la presenza del pubblico sicuramente è sempre vasta: musei, luoghi dove si svolgono

esposizioni d'arte, e via dicendo. In questo caso, ripeto, vi è un'ulteriore proroga.

Non vorrei dilungarmi oltre, tuttavia vorrei sottolineare — questo vale per noi che abbiamo il dovere di legiferare, ma credo si riproponga qui in modo molto pregnante — l'esigenza che anche il Senato possa disporre di strutture adeguate affinchè si possa verificare la fattibilità delle leggi. Si può essere d'accordo o meno su un provvedimento, ma ciò che è indispensabile è che, quando licenziamo una legge, dobbiamo avere coscienza che tale provvedimento sia di possibile attuazione, altrimenti — e credo che questo sia uno dei casi eclatanti — facciamo finta, anche con noi stessi, di aver approvato un provvedimento che tutela la salute e la vita dei cittadini, pur nella consapevolezza che questo non avrà quegli effetti che invece noi consideriamo indispensabili ed urgenti.

È per questa ragione, quindi, che esprimiamo un voto favorevole, poichè non vi sono i tempi tecnici sufficienti per rimediare alle carenze di questo decreto-legge, anche se con le riserve critiche che mi sono permesso di richiamare all'attenzione dell'Assemblea e alla sua, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge di conversione al nostro esame proroga alcuni termini per dare alle amministrazioni pubbliche e anche ai cittadini privati la possibilità di dotare i locali, che solitamente vengono utilizzati per assemblee o per incontri fra i cittadini, delle attrezzature necessarie per difendersi dagli incendi. La proroga prevista certamente non sarà l'ultima; d'altra parte, la complessità dei problemi tecnici e finanziari impone difficili adempimenti che coinvolgono spesso, per quanto riguarda gli edifici pubblici, diversi enti competenti. Di qui la necessità della proroga.

Del resto il problema della difesa dagli incendi è un dovere primario di uno Stato che tenga al bene e alla tutela della salute dei cittadini. Di qui la necessità di fare ogni sforzo affinchè lo Stato provveda al raggiungimento delle finalità della difesa dagli incendi in tempi brevi, eliminando ritardi, programmando seriamente gli interventi, predisponendo le risorse, potenziando anche gli organici dei vigili del fuoco e del personale delle diverse amministrazioni: il Ministero dell'interno in modo particolare è preposto a una simile vigilanza.

A proposito delle risorse — lo ha detto anche testè il collega Taramelli — credo che non si possa presentare una programmazione che coinvolga e investa tutti gli enti pubblici, oltre che i cittadini privati, senza assicurare risorse adeguate per far fronte alle necessità. Quella delle risorse, collegata al problema della tutela e della difesa dagli incendi, è una questione prioritaria. Per cui vorrei cogliere l'occasione per dire al Governo che bene ha fatto ad avviare un primo provvedimento ed a mettere a disposizione alcune risorse. Certamente però i 150 miliardi per il 1987 e quelli per il 1988, messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti, sembrano veramente irrisori, irrilevanti rispetto alla mole di richieste che gli enti, in modo particolare gli enti locali, dovranno presentare se — come ci auguriamo — saranno solleciti nel mettere le varie amministrazioni in grado di difendere dagli incendi i luoghi pubblici (come le scuole o altri edifici simili) dove solitamente la gente si riunisce.

A proposito di questo aspetto, mi compiaccio con il Governo che ha dato la possibilità del ricorso alla cassa depositi e prestiti ai comuni in forma aggiuntiva rispetto al *plafond* solitamente assegnato ai comuni, tra l'altro, anche esonerando i comuni stessi dagli oneri riflessi che ne derivano.

Se leggo bene, la norma di questo decreto pone a carico del bilancio dello Stato gli oneri previsti per il rimborso del capitale e degli interessi. Sotto questo aspetto vorrei una maggiore esplicitazione — se possibile — dal rappresentante del Governo. Ma colgo l'occasione anche per dire che credo sia opportuno che l'illustre sottosegretario Ciaffi specifichi — infatti sono anche sindaco e mi sono trovato in presenza di questo interrogativo — se nella dotazione prevista per gli incendi è anche compresa quella per la difesa dalle scariche elettriche a seguito di nubifra-

gi, di piogge, a causa dei fulmini. Credo di sì, perchè sarebbe veramente strano che ci si difenda dall'incendio provocato dall'uomo e non si faccia nulla per difendere gli ambienti, soprattutto quelli dove i cittadini si assemblano e si riuniscono, dalle scariche elettriche che in determinate zone della nostra penisola si verificano con maggiore frequenza; è stata anche realizzata una mappa del rischio di scariche elettriche.

Vorrei poi fare una sollecitazione al Ministro dell'interno per quanto riguarda la norma che attiene gli edifici pubblici di interesse storico-artistico-ambientale, o destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni. Quando si tratta di coinvolgere il Ministero dei beni culturali, non per responsabilità specifica delle persone impegnate, ma per la delicatezza, per la complessità dei problemi che ne derivano, perchè si va ad incidere in un tessuto che si vuol tutelare al massimo, le complessità aumentano, le difficoltà si centuplicano, i tempi sono lunghissimi. Vorrei cogliere l'occasione per una sollecitazione e nello stesso tempo per dire che qui è chiaramente fatto riferimento agli edifici pubblici di interesse storico-artistico; ma che fine fanno gli edifici di interesse storico-artistico privati, sui quali tuttavia è stato posto il vincolo della sovrintendenza sia di destinazione ad uso pubblico, sia di uso specificamente privato, ma pur sempre un bene? Credo che anche per questi ci debba essere una maggiore esplicitazione.

Concludo dicendo che questo decreto, pur nella sua proiezione certamente rilevante ed importante, è assai riduttivo per la massa di risorse finanziarie che mette in movimento. Credo che comunque bisognerebbe essere grati al Ministero dell'interno per aver posto a fuoco il problema, perchè sembra strano come un paese democratico e civile quale il nostro si trovi soltanto ora ad affrontare organicamente — se c'è già l'organicità, tanto di guadagnato, ma non sembra — un provvedimento così importante quale quello che riguarda la difesa dei cittadini dal pericolo degli incendi. Tuttavia, è bene che con questo provvedimento si sia avviata la normativa; gli stessi rinvii credo non siano dovuti a cattiva volontà, ma alla complessità dei problemi e comunque una sollecitazione in questa direzione è bene che il Governo la faccia, come la sta facendo. Credo, tuttavia, che sia necessario porre gli enti che devono direttamente o indirettamente intervenire nelle migliori condizioni per poter effettivamente tutelare i cittadini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2297, in relazione alle disposizioni che prevedono risorse aggiuntive per la dotazione di strutture antincendio per gli edifici in uso alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche;

tenuto conto che ragioni di sicurezza per gli studenti e bambini sussistono anche per la frequenza a strutture educative o scolastiche private,

impegna il Governo

ad estendere anche a queste ultime strutture le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge in conversione.

9.2297.1 SAPORITO, TOROS, D'AMELIO, BUTINI, DI STEFANO, ORIANA, ROMEI, SCARDACCIONE, CALCATERRA

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, l'ordine del giorno si riferisce in particolare all'articolo 5, così come complessivamente modificato dalla Camera ed approvato dalla Commissione. Si tratta di provvidenze aggiuntive rispetto a quelle già previste dalle altre disposizioni per quanto riguarda l'obbligo imposto ai comuni di dotare di strutture antincendio le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche. Già in Commissione abbiamo parlato di questo problema: il diritto allo studio riguarda tutti i ragazzi ed anche il diritto alla sicurezza riguarda essenzialmente i giovani che frequentano strutture scolastiche ed edu-

cative a prescindere se sono pubbliche o private (in proposito, dicevo che se un ragazzo muore in un incendio in una scuola privata, non ci saremmo certo salvati l'anima perchè l'ordinamento opera una distinzione in merito). Mi rendo conto che non si tratta di una cosa semplice: è un problema anche di principio; però estendere l'attenzione, per quanto riguarda la sicurezza, anche agli studenti ed ai bambini che frequentano strutture educative scolastiche private sembra ai presentatori di questo ordine del giorno un fatto essenziale da richiamare in occasione dell'approvazione di questa legge.

Con tale ordine del giorno si impegna il Governo a studiare le forme, ovviamente più opportune, per estendere le disposizioni ed i benefici previsti che non sono veri e propri benefici, bensì possibilità di accedere ai mutui (che per ora, secondo l'articolo 5, è prevista solo per gli enti pubblici, le amministrazioni pubbliche, che sono responsabili delle strutture educative e scolastiche pubbliche) ai titolari dei locali e, quindi, alle strutture educative e scolastiche gestite dai privati. Mi rendo conto che il Governo potrà accettare probabilmente l'ordine del giorno come raccomandazione, però con questo ordine del giorno abbiamo voluto richiamare un problema che per noi è essenziale, quello di mettere tutti i giovani sullo stesso piano di parità per quanto riguarda la sicurezza delle strutture.

Anticipo inoltre, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, il voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, non posso che sottolineare le osservazioni che sono state fatte dai colleghi ed associarmi alle medesime.

Il problema è serio, l'obiettivo delle norme è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e quindi non si può mai essere sufficientemente preoccupati e zelanti in un argomento di tanta delicatezza.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno non posso che essere favorevole, proprio perchè l'obiettivo è quello della sicurezza dei cittadini e poichè le scuole private hanno titolo nella Costituzione e, rappresentando una realtà, sono investite esse stesse da esigenze di sicurezza da parte di coloro che le frequentano. Certamente, poichè si tratta di norme di carattere amministrativo che il Governo non mancherà di emanare ove le condizioni fossero tali da consentire la pratica attuazione di questo ordine del giorno, sono da verificare caso per caso in sede amministrativa le condizioni di effettiva esigenza economica cui si vorrebbe andare incontro con l'attuazione pratica di questo ordine del giorno. Pertanto, esprimo senz'altro, al riguardo, parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare il relatore e gli intervenuti per le osservazioni espresse, per condividere le motivazioni e le osservazioni stesse e, senza ripeterle, vorrei confermare l'impegno del Ministero dell'interno di riferire puntualmente sullo stato di attuazione della legge n. 818 che, per la verità, come è stato rilevato, incontra difficoltà d'attuazione che in parte, ma solo in parte, possono attenere alla macchinosità delle procedure: in parte sono insite negli adempimenti che debbono essere realizzati e, quindi, nella difficoltà di accedere, da parte dei privati, agli uffici ed ottenere quelle certificazioni e quelle documentazioni tecniche (mi riferisco, ad esempio, al catasto urbano) entro i termini ristretti che le varie leggi hanno fissato.

L'ingolfamento degli uffici pubblici competenti in materia comporta uno di quei fenomeni che verifichiamo, purtroppo anche in altre circostanze, di impossibilità ad adempiere entro tempi stretti. D'altra parte, un termine che non costringesse ad accelerare gli adempimenti, perchè posto molto lontano dal momento della sua fissazione, sarebbe un termine inefficace. Dunque, questi termini, si pongono in un arco di uno o due anni, e dovrebbero permettere una accelerazione delle procedure istruttorie e un prosieguo

(perchè già si rilasciano i nulla osta provvisori) degli adempimenti, fino ad arrivare ad una fase, auspicabilmente, prossima, di completamento.

Naturalmente, questi nulla osta si rilasciano per gli edifici vecchi, perchè la procedura relativamente a quelli nuovi è automatica, contestuale alla concessione della fruibilità e della abitabilità.

C'è poi la norma che la Camera ha ritenuto di dover introdurre in ordine a finanziamenti aggiuntivi, per comuni e province, per mutui a totale carico dello Stato, con attingimento alla Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione di lavori di adeguamento. È chiaro che lo Stato è il primo inadempiente, attraverso gli enti locali, in quanto una sistematica, orizzontale ed immediata regolarizzazione degli edifici pubblici alle norme di sicurezza e antincendio comporta investimenti enormi, che gli enti locali, in rapporto alle risorse disponibili, non possono affrontare gradualmente. Questi finanziamenti aggiuntivi di 300 miliardi (150 nel 1987 e altrettanti nel 1988) dovrebbero permettere un intervento decisivo almeno nel settore dell'edilizia scolastica. Dico questo perchè indubbiamente lo stesso problema si pone per l'edilizia ospedaliera e sanitaria. Va precisato che la Cassa depositi e prestiti già concede a tal fine mutui sui *plafonds* generali agli enti locali: in pratica, quindi, l'ente locale può anche oggi destinare parte della propria mutuabilità, con il concorso dello Stato, a questi tipi di lavori.

Dunque, bene ha fatto la Camera a dichiarare aggiuntivi questi mutui, perchè non sono i soli.

La richiesta del senatore D'Amelio, volta a conoscere se le norme antincendio comprendono anche le garanzie contro i fulmini, richiede una risposta affermativa: le norme antincendio riguardano tutte le condizioni di sicurezza, quale che sia la causa, umana o naturale, che genera il pericolo di incendio.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, signor Presidente, è ovvio che la normativa — e questo lo dico per un chiarimento, non per aggiungere qualcosa — per la sicurezza antincendi si estende a tutti gli edifici pubblici e privati. L'articolo 5 stabilisce una responsabilità degli enti locali proprietari di edifici in uso alle istituzioni scolastiche. Ciò in quanto la gestione della sicurezza del patrimonio spetta comunque al titolare del patrimonio stesso e quindi al comune e alla provincia anche se questi non sono gestori degli immobili. Nell'ambito di tale responsabilità degli enti pubblici proprietari va inquadrata anche quella prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 5, degli uffici preposti al compito di garantire la manutenzione e la sicurezza dei locali.

L'impegno del Governo richiesto in questo ordine del giorno per la prima parte, nella misura in cui oggi un Governo possa assumere un impegno, signor Presidente, debbo precisare che si identifica in una adesione soprattutto politica. Prego perciò, date le condizioni politiche, che l'ordine del giorno di impegno al Governo venga trasformato in un ordine del giorno di raccomandazione al Governo.

Per quanto riguarda la prima parte dell'ordine del giorno, come ho già detto, è quasi ovvia l'adesione dell'amministrazione, in quanto già le norme coinvolgono alla stessa responsabilità i titolari di edifici scolastici privati. Per quanto riguarda, invece, l'estensione delle provvidenze finanziarie, è chiaro che il Governo non può prendere alcun impegno e non può essere sanzionato in sede di ordine del giorno. È però altrettanto chiaro che occorrerà studiare tutte le norme possibili per fare in modo che le strutture non appartenenti ai comuni nè alle province, cioè quelle di persone giuridiche private, possano garantire in concreto e non solo in astratto condizioni di abitabilità e di sicurezza, specialmente quando si tratta di edifici utilizzati a fini pubblici.

Quanto ai mezzi finanziari per adempiere concretamente questi impegni, lo Stato si limita ad occuparsi dei suoi edifici e ciascun privato deve pensare ad adeguarsi con proprie risorse alle norme generali. Se poi questa concreta possibilità possa essere coadiuvata anche dallo Stato quando l'edificio è utilizzato a fini pubblici, potrà essere esaminata. Ripeto perciò che il Governo accetta come raccomandazione questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, naturalmente l'impegno espresso del Governo è sempre relativo ai poteri che il Governo possiede al momento in cui assume l'impegno.

Senatore Saporito, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

SAPORITO. Non insistiamo per la votazione, ma intendo precisare che la prima parte dell'articolo concerne norme generali del nostro ordinamento che impongono responsabilità alle strutture private, quindi si tratta di una responsabilità valevole per tutti. Poichè però i gestori delle istituzioni pubbliche sono messi in condizione di accedere a mutui per costruire strutture anticendio, con questo ordine del giorno si raccomanda al Governo di studiare la possibilità di far accedere a questi benefici di mutuo anche le istituzioni private per la costruzione di opere antincendio. Questo è il senso del nostro ordine del giorno e, poichè il Governo lo ha accettato come raccomandazione, non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«1-*bis*. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi in materia di prevenzione incendi. La relazione comprende anche il numero delle istanze presentate, i nulla osta e i certificati di prevenzione incendi rilasciati, nonchè il numero delle inadempienze accertate dai comandi dei vigili del fuoco».

*All'articolo 2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:*

«Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione dell'istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni».

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«ART. 3. — 1. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono sostituiti dal seguente:

"I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991"».

*All'articolo 5:*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, gli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti locali interessati»;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«2-*bis*. Per i fini di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti indicati al medesimo comma mutui aggiuntivi finalizzati alla dotazione di strutture antincendio fino ad un importo di lire 150 miliardi per il 1987 e lire 150 miliardi per il 1988.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis* per il rimborso di capitale e interessi, stimati in lire 16 miliardi per il 1988 e lire 32 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate"».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

ARTICOLO 1.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, sono sostituiti dal seguente:

«2. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1988».

1-*bis.* Il Ministro dell'interno riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi in materia di prevenzione incendi. La relazione comprende anche il numero delle istanze presentate, i nulla osta e i certificati di prevenzione incendi rilasciati, nonchè il numero delle inadempienze accertate dai comandi dei vigili del fuoco.

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 13-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è sostituito dal seguente:

«ART. 13-*bis.* – Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985 e recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1987.

Entro lo stesso termine è consentita l'integrazione dell'istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni».

ARTICOLO 3.

1. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono sostituiti dal seguente:

«I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991».

ARTICOLO 4.

1. L'articolo 3 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è sostituito dal seguente:

«ART. 3. – Per le attività soggette alle visite di prevenzione incendi, indicate nel decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, svolte nell'ambito degli edifici di interesse artistico e storico, il nulla osta provvisorio è rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi previste, per le attività medesime, dal decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985. I comandi provinciali dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo le procedure previste dall'articolo 2.

L'adeguamento delle predette attività alle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi è realizzato in armonia con le vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sarà dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali».

ARTICOLO 5.

1. Per gli edifici in uso alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, agli adempimenti connessi al rilascio del nulla osta provvisorio di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni ed integrazioni, devono provvedere le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alla fornitura e manutenzione dei locali.

1-*bis*. Agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, gli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti locali interessati.

2. Il personale direttivo delle medesime istituzioni scolastiche ed educative è esonerato da qualsiasi responsabilità conseguente agli adempimenti di cui al comma 1.

2-*bis*. Per i fini di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti indicati al medesimo comma mutui aggiuntivi finalizzati alla dotazione di strutture antincendio fino ad un importo di lire 150 miliardi per il 1987 e lire 150 miliardi per il 1988.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis* per il rimborso di capitale e interessi, stimati in lire 16 miliardi per il 1988 e lire 32 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate».

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Onorevole Presidente, ho chiesto la parola esclusivamente per esprimere il voto favorevole del Gruppo socialista alla conversione in legge del decreto-legge in esame. Se non fosse già stato precluso dall'accettazione come raccomandazione dell'ordine del giorno, avrei voluto esprimere quello che appunto già era stato messo chiaramente in luce dal sottosegretario Ciaffi, con l'abituale precisione, e cioè porre in rilievo che, da un lato, esistono già le normative e che, per quello che riguarda i mutui da favorire anche per le strutture scolastiche private, il Gruppo socialista sarebbe stato sicuramente a favore della formula accolta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

**Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha approvato, nella giornata di ieri, il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari. Qualora il relativo messaggio fosse trasmesso in tempo

utile al Senato, l'ordine del giorno della seduta di martedì 14 aprile sarà integrato con l'esame dei presupposti di costituzionalità di detto provvedimento.

**Ordine del giorno**
**per la seduta di martedì 14 aprile 1987**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 aprile, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi (2298) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, recante provvedimenti urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano (2272).

2. Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (2273).

Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (2106).

DIANA ed altri. — Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali (2181).

SAPORITO ed altri. — Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali (2221).

La seduta è tolta (*ore 11,25*).

---

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari

## *Allegato alla seduta n. 582*

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 9 aprile 1987 sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

FRANCO, MARCHIO e PISANÒ. — «Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla condizione degli organismi pubblici locali e regionali, del sistema creditizio, delle strutture giudiziarie in Calabria con riferimento ai fenomeni di illegalità diffusa ed all'incremento della criminalità comune ed organizzata» (2307);

CODAZZI, JERVOLINO RUSSO, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, MARTINI, ROMEI, LOTTI Angelo, LAI, COSTA e D'AGOSTINI. — «Deduzione dalla dichiarazione dei redditi delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo» (2308).

### Interrogazioni, annunzio

PASQUINI, TEDESCO TATÒ. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Considerato l'avvio da parte dell'ENI delle procedure di privatizzazione della Lebole-Moda e di tutto il gruppo Lanerossi, senza tenere conto del parere dei sindacati e nonostante gli obiettivi di risanamento finanziario e di rilancio produttivo siano stati raggiunti ampiamente con il concorso e l'impegno determinante dei lavoratori;

ribadita ancora una volta la ferma contrarietà a tale operazione che si configura sempre più come una semplice svendita a privati di un notevole patrimonio pubblico di risorse produttive, tecniche, professionali e di alta qualità e di un prodotto che trova sempre maggiore accoglienza nel mercato;

preoccupati che tutto ciò si risolva in una pura spartizione privatistica delle aziende, della loro rete commerciale e dei marchi più prestigiosi, tanto da stroncare alla radice le potenzialità di stabilità produttiva e di aumento degli attuali livelli di occupazione anche in settori collaterali che le attuali aziende pubbliche hanno attivato nel tempo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga indispensabile chiamare, intanto, l'ENI a sospendere ogni procedura di privatizzazione, anche in presenza del prolungarsi della crisi di Governo e dei termini, al momento non prevedibili, del suo evolversi e tenuto conto del ruolo insostituibile del Ministro in questa materia;

se non si ritenga, altresì, opportuno sollecitare nelle varie sedi, compresa quella ENI, l'avvio di una riflessione più approfondita — anche per le novità che si registrano nella situazione economica interna e internazionale — sul ruolo delle partecipazioni statali anche in settori, come il tessile-abbigliamento, dove l'apporto pubblico non solo può evitare situazioni cristallizzate di monopolio produttivo, ma può essere di stimolo alla ricerca scientifica, al rinnovamento tecnologico, alla espansione dei mercati internazionali, al mantenimento dei livelli occupazionali, particolarmente per quanto riguarda la manodopera femminile.

(4-03874)